

Gli psicologi e l'obbligo di testimonianza nel processo penale

di Manuela Colombari e Fulvio Frati
su parere dell'Avvocato F. P. Colliva

Lo scopo dell'articolo è quello di offrire, attraverso l'analisi dell'impianto normativo e degli obblighi giuridici che da esso derivano, indicazioni agli psicologi circa le linee di comportamento da adottare in caso di convocazione quali testimoni avanti all'Autorità Giudiziaria in materia penale. In realtà, questa non è la prima volta che sul nostro Bollettino viene affrontato questo specifico problema, ma a seguito di numerose richieste torniamo, volentieri, ad approfondirlo. Per facilitare la lettura, tutte le norme richiamate sono riportate in calce. Occorre premettere che gli artt. 11, 12, 13 e 15 del nostro Codice Deontologico potrebbero erroneamente portare a dedurre che lo psicologo sia tenuto al segreto professionale e che possa derogarvi solo in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione o qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. Tale interpretazione è errata. Primariamente bisogna tenere presente che il Codice Deontologico non è l'unica fonte normativa alla quale riferirsi, nè la più "forte". Esso, infatti, è manifestazione dell'autonomia privata demandata agli Ordini professionali, autonomia che, secondo il principio della "gerarchia delle fonti del diritto", soccombe rispetto a fonti normative di grado superiore quali, ad esempio, il codice penale e il codice di procedura penale, aventi forza di legge ordinaria. Diventa quindi indispensabile analizzare ciò che il codice penale e il codice di procedura penale prevedono al riguardo; l'esame comparato dei predetti codici con il Codice Deontologico rivela un parziale contrasto, determinato, fondamentalmente, dalla diversità dei valori che le une e le altre mirano a tutelare:

- le norme deontologiche sono rivolte a garantire soprattutto il rapporto di fiducia instaurato tra cliente e psicologo;
- le norme statali sono, invece, protese a reprimere i

reati, e ciò anche con la collaborazione necessaria dei cittadini che abbiano notizia di questi, anche nello svolgimento della propria professione. Pertanto, per il professionista diviene fondamentale comprendere la distinzione delle tutele operate dalle varie norme, e quindi saper operare una lettura comparata delle fonti normative, ciò non soltanto nello specifico caso che stiamo trattando; precisiamo che nel caso di dubbi è bene rivolgersi a un avvocato di fiducia, o richiedere all'Ordine una consulenza legale (servizio attivato, a favore degli iscritti, dal settembre 2006).

Dal Codice di Procedura Penale (CPP) emerge che il Legislatore ha una generale tendenza a prevedere come eccezionali le ipotesi d'incompatibilità assoluta a testimoniare, considerato il preminente interesse pubblico all'accertamento dei reati. Tutto ciò si deduce dal fatto che le ipotesi d'astensione dall'obbligo di testimonianza, indicate nell'art. 200 CPP, sono tassative, ovvero non passibili di interpretazione estensiva.

Le categorie professionali tutelate dall'art 200 CPP sono: gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici, i notai, i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria, gli esercenti altri uffici o professioni "ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale". Lo psicologo non è previsto fra queste e non lo si può, nemmeno, far rientrare, sic et simpliciter, tra gli «esercenti una professione sanitaria» in quanto, nonostante molte delle sue attività siano di tipo sanitario, la professione di psicologo non è esplicitamente citata nell'art. 99 del Testo Unico delle Professioni Sanitarie. Sembra, poi, piuttosto azzardato procedere a un'interpretazione estensiva dell'art. 32 della Costituzione relativo al diritto della salute, per dedurre l'importanza della segretezza delle informazioni

note allo psicologo e la conseguente facoltà d'astenersi alla testimonianza.

Occorre fin da ora dire che a tale interpretazione dell'art 200 CPP, del tutto restrittiva, è possibile opporre un'altra, per quanto non altrettanto fondata: in particolare si può sostenere con qualche argomento la collocabilità dello psicologo nel novero delle professioni alle quali "la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale" e ciò in virtù dell'espressa estensione dell'art. 622 del Codice Penale (CP) (che analizzeremo fra poco e che prevede l'obbligo di segreto professionale) alla professione di psicologo, estensione operata dall'art. 4 della legge 56/89. Nondimeno, la debolezza della tesi sta nel fatto che la legge 56/89, all'art 4, riconosce l'obbligo dello psicologo al segreto professionale - in quanto impone di rivelarlo soltanto per giusta causa - ma non riconosce anche la facoltà di astensione dalla testimonianza che da questo potrebbe derivare se fosse esplicitamente applicabile anche l'art 200 CPP. Pertanto, essendo le due discipline (622 CP e 200 CPP) non del tutto coincidenti può ritenersi che l'essere soggetti all'art. 622 CP non coincida con l'essere esentati dall'obbligo di testimoniare. Atteso che le ipotesi di incompatibilità a testimoniare sono, come si è appena visto, eccezionali, bisogna sottolineare, inoltre, che il fatto di rendere testimonianza può esporre lo psicologo fondamentalmente a un solo rischio, costituito dall'incorrere nel reato di "rivelazione di segreto professionale" di cui all'art. 622 CP, articolo che merita un attento esame e che costituirà il fondamento dell'analisi a seguire. Il reato di rivelazione di segreto professionale si configura soltanto se il segreto viene rivelato «senza giusta causa» e se dalla rivelazione "può derivare nocumento". A questo proposito, va ricordato che il concetto di nocumento, per il diritto, non coincide con quello di danno, ma richiede altresì il diverso e ulteriore requisito dell'ingiustizia del danno predetto, in mancanza della quale il danno non è ingiusto, e pertanto non è nemmeno nocumento. Come si può dedurre da quanto fin qui detto, vi è una stretta correlazione, in questo reato, tra la «giusta causa» della

rivelazione del segreto e la possibilità del "nocumento": quando sussiste la giusta causa della rivelazione, il danno non è ingiusto, e quindi non è nocumento in senso giuridico e, viceversa ogni volta che il danno non è ingiusto vi è giusta causa della rivelazione. Da ciò discende, automaticamente, che ogni volta che lo psicologo rivela quanto da lui conosciuto per giusta causa, sarà esente da responsabilità penale, anche se ciò che lui conosce costituisce segreto professionale e anche se tale rivelazione ha prodotto un danno al paziente. Per maggiore chiarezza, si consideri questo esempio: la Corte di Cassazione ha affermato che non risponde del reato di cui all'art. 622 CP il medico che riferisce ad una società d'assicurazione l'esistenza in persona assicurata di una malattia che egli ha precedentemente accertata come medico privato e di fiducia, in questo modo impedendo a quest'ultima di percepire un indennizzo non dovuto (Cass., II, 15.12.1961, n. 542). Non è punibile, cioè, un medico (oltretutto professione sanitaria dispensata dal testimoniare ai sensi dell'art 200 CPP) che, chiamato a testimoniare, riveli fatti privati di un suo paziente che, taciuti, potrebbero determinare una truffa, cioè un nocumento in senso giuridico. Ne discende, dunque, che nel procedimento penale manca il fondamento normativo per suggerire, allo psicologo che venga a trovarsi dinanzi a una convocazione a scopo testimoniale, di rifiutare la testimonianza al solo fine di non infrangere il rapporto di fiducia che lo lega al proprio paziente. Consigliamo, comunque, di sottolineare il proprio peculiare status - cioè di essere soggetto al rispetto all'art 622 CP, ma non espressamente al 200 CPP - al giudicante, eventualmente sollecitandolo a motivare specificamente le necessità di tale testimonianza, così da veder riconosciuta espressamente la giusta causa sottesa alla rivelazione di quelle informazioni. La disciplina appena esposta subisce una rilevante eccezione, relativa al procedimento penale a carico di un soggetto tossicodipendente. La normativa (art. 120 D.P.R. n. 309 del 9/10/1990) riconosce allo psicologo, così come a tutti gli altri operatori dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze, il totale diritto di astenersi

dal rendere testimonianza (di fatto estendendo a tale categoria gli effetti dell'art. 200 CPP) su quanto hanno conosciuto durante l'attività professionale, privilegiando, quindi, la necessità terapeutica rispetto a quella giudiziaria. Lo stesso vale anche per gli psicologi che operano presso Enti, Centri, Associazioni o Gruppi per le tossicodipendenze a condizione che siano convenzionati con il Servizio pubblico. Permane in ogni caso l'obbligo, in capo ai predetti soggetti, di comunicare all'autorità competente le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico. Tratteremo successivamente l'argomento del segreto d'ufficio al quale sono tenuti alcuni psicologi pubblici dipendenti, in virtù del loro specifico rapporto di servizio, in quanto problema ben diverso, anche se spesso confuso, con l'obbligo di testimonianza.

Norme di riferimento

Dalla Costituzione Italiana

Art. 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Dal Codice Penale

Art. 622 - Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione (326). Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120; 336 CPP)

Dal Codice di Procedura Penale

Art. 194 - Oggetto e limiti della testimonianza

1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono

oggetto di prova (187). Non può deporre sulla moralità dell'imputato (234-3), salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificare la personalità (133 CP) in relazione al reato e alla pericolosità sociale (203 CP).

2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato (90) è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.

3. Il testimone è esaminato su fatti determinati (499). Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

Art. 198 - Obblighi del testimone

1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi (205, 206, 502) al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità (497) alle domande che gli sono rivolte (207, 497, 366, 372 CP).

2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale (63; 384 CP).

Art. 200 - Segreto professionale

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (331, 334):

a) i ministri di confessioni religiose (8 Cost.), i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici (222) e i notai;

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale .

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata,

provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga (256).

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

Art. 207 - Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti

1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'art. 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (199 – 203) e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge (476; 366 CP).

2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'art. 372 CP, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.

Dal Codice di Procedura Civile

Art. 256 - Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza

Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare (251) o di deporre (249) senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente (372 CP), il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale (126). Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone.

Dal DPR 309/90 - Titolo XI (Interventi preventivi, curativi e riabilitativi)

Art. 120 - Terapia volontaria e anonimato (omissis)

7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipenden-

ze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, salvo l'obbligo di segnalare all'autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, nè davanti all'autorità giudiziaria nè davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del Codice di Procedura Penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. (omissis)

Dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Art. 11 - Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Art. 12 - Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Art. 13 - Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Art. 15 - Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.